



Deliberazione FVG/ 21/2026/PRNO

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE:	Tiziana Spedicato
CONSIGLIERE:	Antonella Manca (relatore)
PRIMO REFERENDARIO:	Tamara Lollis

Deliberazione del 28 aprile 2026

Controllo *ex art.1, comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 sui rendiconti degli esercizi 2023 e 2024 del Comune di Ronchis*

Visto l'articolo 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante "*Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia*";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*";

Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il quale prevede, in particolare, che gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali trasmettono alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2, della legge delega 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) recante principi e disposizioni in materia di finanza locale per il funzionamento del sistema integrato cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni;

Viste, in particolare, le disposizioni del capo primo del titolo terzo della su citata l. r. n. 18/2015 in materia di coordinamento della finanza locale che disciplina gli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali che sono tenuti ad assicurare l'equilibrio di bilancio, la sostenibilità del debito e della spesa per il personale;

Visto l'art. 9, c. 1-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Viste la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con le quali sono state approvate le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico – finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, rispettivamente sui rendiconti 2023 e 2024, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e ss. della l. n. 266/2005;

Rilevato che le suddette linee guida, come indicato dalla Sezione delle Autonomie nelle deliberazioni sopra citate, rappresentano uno strumento operativo di supporto allo svolgimento dei controlli finanziari sugli enti locali senza limitare la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e che sono, altresì, d'ausilio per le attività delle sezioni delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. FVG/64/2025/PRSP con la quale è stato approvato il piano di controllo finanziario sugli enti locali per l'anno 2025, concernente i rendiconti riferiti agli esercizi finanziari 2023 e 2024 e il mantenimento degli equilibri in relazione al bilancio di previsione 2025/2027;

Viste le note prot. n. 307434, del 18.4.2025 (prot. C.d.C. n. 884, del 22.4.2025), prot. n. 22934, del 14.1.2026 (prot. C.d.C. n. 115 del 15.1.2026) e prot. 451786 del 16.04.2026 (prot. C.d.C. 787 del 16.4.2026) della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione concernenti la verifica sul raggiungimento degli obblighi di finanza pubblica da parte degli enti locali, rispettivamente, per l'esercizio 2023 e l'esercizio 2024;

Dato atto che la verifica dell'Amministrazione regionale ha riscontrato il rispetto dei suddetti obblighi per entrambe le annualità con riferimento al Comune di Ronchis;

Vista la richiesta istruttoria della Sezione prot. n. 346, del 11.02.2026, inviata al Comune di Ronchis e all'Organo di revisione dell'Ente;

Vista la nota del 2.3.2026, assunta in ingresso al prot. n. 502 di pari data, con la quale il Comune di Ronchis ha riscontrato le precisazioni istruttorie richieste dalla Sezione;

Esaminata la complessiva documentazione istruttoria relativa al controllo *ex art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005* e valutate le precisazioni fornite dall'Ente;

Ritenuta conclusa l'istruttoria relativa al controllo riferito agli esercizi finanziari 2023 e 2024 per il Comune di Ronchis;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025 relativa alla costituzione dei Collegi della Sezione in esito alla deliberazione, assunta in sede plenaria, n. FVG/4/2025/INPR di approvazione del programma di attività della Sezione per l'anno 2025;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 55/2025 di ripartizione degli incarichi all'interno del III Collegio sugli enti oggetto del controllo ai sensi della su citata deliberazione n. FVG/64/2025/PRSP, con la quale è stata affidata l'istruttoria relativa al Comune di Ronchis al Consigliere Antonella Manca, quale relatore;

Vista la delibera della Sezione n. 4/2026 di approvazione del programma di attività per l'anno 2026;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 5/2026 relativa alla composizione dei Collegi per l'anno 2026 che conferma il III Collegio quale competente a deliberare sulle istruttorie relative ai controlli finanziari sugli enti locali, nella medesima composizione della precedente ordinanza n. 4/2025;

Vista l'Ordinanza n. 14 /2026 con la quale la Presidente ha convocato l'adunanza del III Collegio per il giorno 28 aprile 2026;

Udito il relatore in Camera di consiglio;

Considerato in fatto e in diritto

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 stabilisce che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo comma 167 della medesima legge prevede che la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della suddetta relazione, la quale deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento previsto dall'articolo 119 della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

In attuazione della suddetta disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato le deliberazioni n. 8/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR di approvazione delle linee guida e dei questionari per la relazione dell'organo di revisione economico – finanziaria riferiti, rispettivamente, ai rendiconti 2023 e 2024.

Inoltre, l'art 3, c. 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, che ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, prevede che *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*.

Secondo la citata normativa, l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo, di squilibri economico – finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Inoltre, qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità

finanziaria (cfr. Sezione di controllo per la Regione Trentino – Alto Adige, sede di Bolzano, del. n. 42/2025/SCBOLZ/PRSE).

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità – regolarità (cfr. Corte cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire “(..) *il rispetto dei vincoli nazionali ed europei* (..) [nonché] *il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa*” (Sezione regionale di controllo per la Basilicata del. n. 43/2024/PRSE; cfr. anche Corte cost. sent. n. 18/2019 ivi cit.).

Nell'ambito dei suddetti controlli finanziari la Corte dei conti considera, dunque, il regolare svolgimento del ciclo di bilancio nel suo dinamico divenire alla luce dei principi di equilibrio e di sostenibilità degli indebitamenti, non limitato all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo (cfr. Sezione di controllo per la Regione Trentino – Alto Adige, sede di Bolzano, del. n. 42/2025/SCBOLZ/PRSE cit.; Sezione di controllo per la Regione Basilicata del. n. 43/2024/PRSE cit.).

Come precisato dalle Sezioni riunite in speciale composizione nella sentenza n. 23/2019/EL, infatti, il bilancio pubblico finanziario non si configura “*come un documento, né come un atto conchiuso ai fatti rappresentati o previsti in un dato momento storico, ma come “processo”, ossia un istituto giuridico che non si sviluppa linearmente secondo un inizio ed una fine, ma in modo ciclico, senza soluzione di continuità, tra rendicontazione e previsione, tra fatti e programmazione, man mano che si svolgono, per garantire, appunto, l'“inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari” (Corte costituzionale n. 274/2017 e n. 105/2019)“.*

In linea con le precisazioni fornite dalle Sezioni riunite la Sezione delle Autonomie ha evidenziato, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che “*Nella evoluzione normativa, sia a fini di gestione che di controllo, si impone una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all'interno del ciclo di bilancio dell'ente, ove ogni elemento è, ad un tempo, il presupposto dell'elemento successivo e la conseguenza di quello precedente. Ne consegue che il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019)“.*

Le stesse linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie in attuazione delle previsioni dell'art. 1, c. 166, e ss. della l. n. 266/2005, come di consueto, “*tengono conto del quadro di finanza pubblica in costante mutamento tentando di intercettare i fenomeni di maggior rilevanza nell'ottica della verifica e conservazione, anche in prospettiva, degli equilibri di bilancio*” (Sezione delle Autonomie del. n.

8/SEZAUT/2024/INPR cit.).

Ferma la normativa sopra richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalle Sezioni regionali non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, c. 3, del TUEL, la presente funzione di controllo consente in ogni caso di segnalare le criticità rilevate *“al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi”* (Sezione regionale di controllo per la Basilicata del. n. 71/2023/PRSE; Sezione regionale di controllo per il Piemonte del. n. 101/2023/SRCPIE/PRSE). In proposito la giurisprudenza contabile ha, inoltre, evidenziato che *“l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate”* (Sezione regionale di controllo per la Basilicata del. n. 71/2023/PRSE; Sezione regionale di controllo per il Piemonte del. n. 101/2023/SRCPIE/PRSE cit.).

Occorre anche ricordare il ruolo dell'Organo di revisione dell'ente locale il quale *“da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente”* (Sezione delle Autonomie del. n. 16/SEZAUT/2018/INPR).

Secondo la su citata Sezione delle Autonomie *“Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione (...)”* quindi *“In tale contesto, si raccomanda agli Organi di revisione contabile la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011 e si richiamano, in proposito, gli indirizzi e le soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata (cfr. deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n. 14/INPR del 2017; n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018)”*.

Con riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia il quadro normativo sopra richiamato va completato con quanto previsto dallo Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione che attribuiscono alla Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali.

In particolare, la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) attuativa delle norme statutarie prevede che spetta alla Regione definire *“il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche”* (art. 2, c. 2 bis).

Inoltre, l'art. 2, c. 2, della su citata l.r. n. 18/2015 dispone che *“Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia*

concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei”.

Secondo i principi dettati in materia di finanza locale, infatti, *“La Regione (...) garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la Regione e lo Stato”* (art. 2, c. 4, della l.r. n. 18/2015) e, in tale ruolo, la medesima provvede, altresì, alla verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 19 e ss. della l.r. n. 18/2015.

Va, altresì, ricordato che nel predetto ruolo l'Amministrazione regionale è tenuta alle verifiche in ordine agli adempimenti relativi all'adozione dei documenti contabili fondamentali da parte degli enti locali con poteri sostitutivi nei casi più gravi (Capo II della l.r. n. 15/2018 artt. 38 e ss.).

L'intera procedura di controllo finanziario, dunque, poggia sulla sinergia tra le funzioni di competenza della Regione sugli enti del sistema territoriale integrato, le funzioni proprie degli organi di revisione economico – finanziaria e il controllo esterno condotto dalla magistratura contabile.

2. Esiti del controllo

Così delineato il quadro normativo di riferimento, di seguito si illustra l'esito della verifica condotta sugli esercizi finanziari 2023 e 2024 del Comune di Ronchis.

Sotto un profilo generale, si rappresenta che ai fini istruttori la Sezione ha esaminato i questionari linee guida trasmessi dall'Organo di revisione, i documenti e i prospetti disponibili nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (di seguito in breve BDAP), le relazioni dell'Organo di revisione nonché le informazioni disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

In particolare, l'esame della Sezione ha focalizzato l'attenzione sulla verifica degli equilibri di bilancio e sull'attendibilità del risultato di amministrazione nella sua determinazione e composizione in relazione alle poste vincolate, destinate, accantonate nonché disponibili.

La verifica, caratterizzata dal principio del contraddittorio, ha tenuto conto dei chiarimenti e delle integrazioni documentali forniti dall'Ente.

Dall'esame della documentazione agli atti è, infatti, emersa la necessità di specifici approfondimenti istruttori formulati con nota prot. n. 346, del 11.2.2026. Sono stati oggetto di chiarimenti alcuni importanti aspetti gestionali, con particolare riferimento al risultato di amministrazione e alla sua composizione, specificatamente per l'esercizio 2024.

Il Comune di Ronchis ha riscontrato la richiesta istruttoria della Sezione con nota del 2.3.2026, assunta in ingresso al prot. n. 502 di pari data.

Risultato di amministrazione

In sede istruttoria sono emerse incongruenze nella composizione dell'importo del risultato di amministrazione riferito all'esercizio 2024.

L'analisi effettuata ha inteso verificare la congruità dei fondi vincolati e destinati agli investimenti riportati nel risultato di amministrazione 2024 e per ragioni di semplificazione, anche in relazione alla carenza di appropriate informazioni, nelle verifiche sono state considerate congiuntamente, da un lato, la quota vincolata e quella destinata ad investimenti e, dall'altro lato, congiuntamente, la quota accantonata e quella libera dell'avanzo. Con gli accorpamenti così definiti, è stato calcolato il valore teorico che si sarebbe dovuto riscontrare per la somma delle componenti dell'avanzo destinato ad investimenti e vincolato pari ad € 432.756,00, desunto dalla somma algebrica della gestione dei residui, della gestione di competenza e dell'avanzo non applicato all'esercizio 2024 derivante dall'anno precedente. Il saldo calcolato differiva da quello effettivo per € 9.088,67 indicando la possibilità che l'Ente avesse vincolato una quota minore dell'avanzo rispetto al valore teorico.

A riscontro l'Ente ha chiarito che la differenza rilevata derivava dal non avere utilizzato per intero tutto l'avanzo libero applicato nel 2024 per il finanziamento di spese di investimento.

Le precisazioni fornite dall'Ente hanno chiarito le incongruenze rilevate che risultano, in esito all'attività istruttoria, superate.

L'esito istruttorio non rileva, quindi, aspetti di criticità sotto il profilo della determinazione del risultato di amministrazione.

Tutto ciò premesso

Il III Collegio, come sopra costituito,

DELIBERA

- di rendere all'Organo consiliare del Comune di Ronchis la seguente pronuncia nei termini e con le osservazioni e raccomandazioni in parte motiva:

nei confronti del Comune di Ronchis il controllo effettuato con riferimento al rendiconto relativo agli esercizi 2023 e 2024 può ritenersi concluso senza che dallo stesso siano emerse criticità tali da poter pregiudicare gli equilibri e la sostenibilità del sistema finanziario dell'Ente;

ORDINA

la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, della presente deliberazione al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Ronchis nonché per ogni valutazione di competenza alla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia - Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

alla Segreteria di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2026.

il Relatore

F.to Antonella Manca

il Presidente

F.to Tiziana Spedicato

Depositata in Segreteria in data 29 aprile 2026

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Andrea Gabrielli